CAMERA DEI DEPUTATI N. 2703

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SULLO, PITZALIS, PISICCHIO

Presentata il 3 settembre 1970

Nuove norme sul servizio di leva obbligatorio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Assemblea Costituente, a seguito di un serrato dibattito a cui partecipò anche il primo firmatario della proposta, il quale si espresse in senso positivo, sancì la obbligatorietà del servizio militare di leva, nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Tale dettato è fissato dall'articolo 52 della Costituzione.

Tuttavia, la logica di tale articolo deve inquadrarsi nel complesso dell'ordinamento costituzionale. In primo luogo, si deve ricordare che in numerosi articoli della Costituzione è affermata la parità dei cittadini rispetto alla legge, senza alcuna distinzione. Purtroppo, bisogna constatare che la parità non è *di fatto* realizzata, per via delle attuali norme che regolano il servizio di leva. Infatti, giovani appartenenti a zone marittime, e perciò incorporati nella leva di mare, sono costretti a 24 mesi di servizio militare di leva. Quale particolare ragione ci sia per questo loro maggiore aggravio può essere oggetto di giustificazione tecnico-amministrativa dei servizi militari, ma contrasta decisamente con la Costituzione.

Anche tra la durata del servizio militare di leva per l'esercito e per l'aeronautica vi sono disparità. Almeno in passato, esoneri o alleggerimenti sono stati più facili per l'aviazione, in considerazione delle esigenze dei contingenti. Non vi ha dubbio che se fosse stata proposta qualche formale contestazione alla Corte costituzionale, questa non avrebbe potuto non rilevare la disparità di trattamento.

Peraltro, la durata della ferma, teoricamente fissata a 18 mesi per l'esercito, ridotti in pratica a 15 mesi, è sproporzionata in considerazione del livello medio della istruzione, e soprattutto della capacità dei giovani. Una ferma di 18 mesi poteva essere necessaria con soldati analfabeti, o quasi, e comunque, in larga parte muniti di un titolo di studio che non superava le elementari. Quando il giovane giunge nelle forze armate, dopo una scuola dell'obbligo di 8 anni, non sembra che lo Stato debba costringerlo a rimanere 15 mesi sotto le armi per apprendere cognizioni tattiche che, di fatto, non vengono impartite al di là dell'ottavo mese di permanenza. Dopo i primi mesi del CAR c'è, al massimo, un periodo di 5-6 mesi di addestramento specializzato; tutto il resto è normale esercizio di... conservazione !

La vita moderna crea nei giovani preoccupazioni più che giustificate. L'articolo 52 della Costituzione stabilisce che « l'adempimento... (del servizio militare) non pregiudica la posizione del lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici ». Nondimeno, in linea ge-

nerale, chi viene chiamato in servizio militare, giovane ventenne, non ha una posizione di lavoro stabile e, quindi, sostanzialmente nutre apprensioni sul suo futuro, anche perché società, enti o istituti giuridicamente eretti chiedono che il servizio militare sia stato già *compiuto*.

La Francia, un paese certamente di alte tradizioni militari, ha ridotto di recente il periodo di leva obbligatorio a 12 mesi. Nei paesi anglosassoni il servizio militare obbligatorio non esiste, o esiste in forme che non sono assimilabili alle nostre. Non c'è motivo che non si debba dare anche noi una dimostrazione di produttività e di efficienza nelle forze armate riducendo il servizio di leva obbligatorio a 12 mesi: per l'esercito, la marina e l'aviazione.

Un punto che merita attenzione è la situazione degli studenti universitari, nonché di altre categorie di lavoratori particolarmente interessati ad un certo impiego nell'attività produttiva o sottoposti a disagi sociali. Un giovane a 20 anni, se è universitario, rinvia il servizio militare perché vuole studiare, quando ha buona volontà. A 24 o 26 anni (raggiunge la laurea) è preoccupato della concorrenza nell'acquisizione di un posto di lavoro, e spesso ricorre ad ogni metodo non sempre commendevole per sfuggire al servizio militare. Che una parte dei figli della borghesia italiana non faccia il servizio militare non è positivo. Bisogna mettere in condizione questi giovani di fare tutto il loro dovere nei confronti della Patria, senza che ciò vada a detrimento del piano di lavoro personale. Di qui, l'idea di scaglionare in due semestri – una volta ridotto il periodo di leva a 12 mesi – l'adempimento del servizio militare. Sarà utile consentire che il primo semestre del servizio di leva sia anticipato allo scadere del diciottesimo anno di età.

In un tempo nel quale la politica per la gioventù rappresenta un impegno prioritario anche per sanare i distacchi psicologici tra le generazioni, ci pare che questa nostra proposta, che va affiancata a quella della determinazione di un nuovo più basso limite di maggiore età dei giovani e della ammissione al voto politico anticipato rispetto alle leggi vigenti, sia un modo coerente per dimostrare che le impostazioni ufficiali trovano conferma nei fatti.

Ci si rende conto che il Paese ha bisogno di un contingente quantitativamente stabilizzato. Dopo avere ascoltato tecnici dell'amministrazione militare, si ritiene che il contingente possa essere assicurato da una diversa organizzazione dei corpi permanenti o a ferma volontaria prolungata. Il discorso è lungo, in quanto non sembra che l'attuale struttura di tali corpi sia la migliore. Non vi ha dubbio, però, che la minore spesa dello Stato per tre mesi di sussistenza per gli arruolati di leva possa contribuire ad assicurare un diverso trattamento dei corpi permanenti, che in un esercito moderno rappresentano un elemento di stabilità. Non è giusto chiedere una permanenza di servizio di leva oltre i limiti strettamente necessari alle esigenze di istruzione tecnico-militare, mentre è un criterio lodevole quello di mantenere una struttura organica permanente, intorno a cui possono ruotare le giovani leve.

La proposta di legge, mentre presenta la istanza della creazione di corpi ausiliari femminili volontari, potrà altresì agevolare la soluzione della « obiezione di coscienza ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1971, decreti aventi valore di legge ordinaria, in materia di servizio militare obbligatorio, per l'applicazione dell'articolo 52 della Costituzione, con l'osservanza dei princìpi e criteri indicati nella presente legge.

ART. 2.

Il servizio militare di leva obbligatorio, indipendentemente dalla forza armata di appartenenza, avrà parità di durata. Essa, a partire dalla prima leva del 1972, sarà fissata in 12 mesi.

ART. 3.

In relazione alle particolari loro esigenze, per gli studenti universitari e per altre categorie specificamente indicate dalle norme delegate in considerazione delle loro funzioni sociali, dovrà essere prevista la possibilità di prestare il servizio militare di leva in due semestri scaglionati, su richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione militare. Il primo semestre di servizio potrà essere anticipato allo scadere del diciottesimo anno di età.

ART. 4.

In conseguenza dell'applicazione dei princìpi e criteri di cui agli articoli precedenti, le norme delegate riordineranno struttura e assetto dei corpi permanenti o a ferma volontaria prolungata, in maniera da assicurare un contingente stabile adeguato ai bisogni della organizzazione militare. Saranno costituiti altresì corpi ausiliari femminili a carattere volontario.

Alle spese occorrenti si provvederà con le economie connesse con la riduzione del periodo obbligatorio di leva e con gli ordinari stanziamenti di bilancio.